



# COMUNE DI GIAVE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 06/08/2021

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI.

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di Agosto alle ore 15:56, sede delle Adunanze della Casa comunale, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
CHESSA GIAN MARIO	SI
FOIS FRANCESCO	SI
DEIANA RENATO	SI
FAEDDA MONICA	SI
CHESSA PIETRO	SI
DELOGU GESUINO	SI
FRAU ADRIANO	SI
LEDDA FRANCESCA	--
URAS MARIA ANTONIETTA	SI
DELOGU GIOVANNA	SI
NUVOLI FELICE	--

Presenti n° 9 Assenti n° 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. MASTINU ANTONIO, con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHESSA GIAN MARIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- La Corte di assise di appello e' composta:

- a) di un consigliere di Corte di cassazione che la presiede;
- b) di un consigliere di Corte di appello;
- c) di sei giudici popolari.

- I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

- I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti di cui sopra, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

- In base alle vigenti disposizioni di legge i Comuni sono tenuti ogni due anni all'aggiornamento degli elenchi dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte di Assise di Appello;

- L'aggiornamento avviene il secondo anno di ogni biennio ai sensi dell'art. 21 della Legge 10.04.1951 n. 287 e ss.mm.ii avente ad oggetto: "Riordinamento dei giudizi di Assise";

Tutto ciò premesso:

Visto in particolare l'art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche e integrazioni, che testualmente recita:

*«Art. 13 - Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari. In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una commissione composta del Sindaco o di un suo rappresentante e di due Consiglieri Comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente dagli artt. 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di Giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di appello. Qualora l'Amministrazione Comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal Pretore.»;*

ATTESA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di che trattasi;

RITENUTO dover provvedere in merito a quanto sopra;

ACQUISITO, ai sensi dell'art.49 comma 2 del D.L.vo n.267/2000 il parere favorevole in ordine al profilo della regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo;

Uditi gli interventi del Sindaco e della Consigliera Uras Maria Antonietta ;

Udito l'intervento del Segretario comunale che illustra la procedura prevista dalla normativa ;

Il Gruppo di minoranza propone il nominativo della Consigliera Uras Maria Antonietta, il gruppo di maggioranza propone il nome del Consigliere Delogu Gesuino ;

Si pone in votazione la proposta, che con votazione unanime in forma palese per alzata di mano, viene approvata all'unanimità ;

Preso atto dei risultati della votazione così come innanzi riportato;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate :

1. Di nominare, ai sensi dell'art. 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, i componenti della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici Popolari nelle Corti di assise e nelle Corti di assise d'appello i seguenti consiglieri comunali:
  - a) consigliere Delogu Gesuino ( gruppo di maggioranza)
  - b) consigliera Uras Maria Antonietta ( gruppo di minoranza );
2. Di dare atto che la Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici Popolari nelle Corti di assise e nelle Corti di assise d'appello risulta così composta:
  - Sindaco Chessa Gian Mario o suo delegato;
  - Consigliere Delogu Gesuino
  - Consigliera Uras Maria Antonietta
3. Di dare atto che la Commissione rimarrà in carica per la durata della consiliatura, salvo diversa deliberazione del Consiglio Comunale.

## **DELIBERA**

Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134. comma 4. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si da atto che tutti gli interventi sono riportati nel verbale di stenotipia redatto separatamente

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** in data **29/07/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

Sindaco  
Sig. CHESSA GIAN MARIO

Segretario Comunale  
Dott. MASTINU ANTONIO

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **ONIDA MASSIMO** attesta che in data 19/08/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge